

ELEMENTI E STORIA DELLA REVISIONE CODICIALE

E' noto come la Revisione del Codice pio-benedettino sia stata indetta nella sua sostanza da Papa Giovanni XXIII insieme con l'annuncio del Concilio Vaticano II che avrebbe dovuto 'prepararla':

«Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri! Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione: di un Sinodo Diocesano per l'Urbe, e di un Concilio Ecumenico per la Chiesa universale. Per voi, Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri, non occorrono illustrazioni copiose circa la significazione storica e giuridica di queste due proposte. Esse **condurranno felicemente all'auspicato ed atteso aggiornamento del Codice di Diritto Canonico**, che dovrebbe accompagnare e coronare questi due saggi di pratica applicazione dei provvedimenti di ecclesiastica disciplina che lo Spirito del Signore Ci verrà suggerendo lungo la via. La prossima promulgazione del Codice di diritto Orientale ci dà il preannuncio di questi avvenimenti»¹.

Non è tuttavia possibile percorrere le fasi della Revisione codiciale senza considerare l'intero cammino dello strumento codiciale canonico dalle sue origini.

Innanzitutto va osservata e considerata la profonda differenza 'funzionale' dei due Codici canonici latini.

a) Quello pio-benedettino, infatti, costituì una grande *operazione metodologica nel riassumere* tutto il precedente Diritto canonico traducendolo nelle nuove categorie e forme del 'Codice' senza mutarne sostanzialmente i contenuti ma contentandosi di scartare il desueto ed armonizzare quanto effettivamente vigente. Nella tensione tra chi voleva una nuova 'collezione' di norme canoniche e chi invece chiedeva un Codice, la scelta fu bivalente: un *Codice che 'collezionasse' il Diritto vigente*.

b) Ben diversa fu la cornice in cui s'inserì la Revisione dello stesso Codice del 1917 al termine del Concilio Vaticano II; scriveva E. Corecco:

«la nuova codificazione non è più condotta nel segno della penetrazione razionale dell'ordinamento canonico, ma nel segno dello svolgimento istituzionale e giuridico dei contenuti della fede. Non prevale più il principio giuridico ma quello teologico»² [derivante in massima parte dal Concilio].

Proprio per questo il nuovo Codice ha dovuto farsi carico anche del gravoso compito di creare, o almeno, abbozzare nuovi istituti giuridici più rispondenti all'insegnamento conciliare (es.: personalità giuridica della Parrocchia, Consiglio pastorale, Consiglio Affari economici, Prelature personali...) e nello stesso tempo reinterpretare –anche radicalmente– concetti ed istituti ormai millenari (es.: il sistema beneficiale, la nomina dei Parroci a tempo determinato, il concorso parrocchiale, la nozione di ufficio ecclesiastico, il potere episcopale di dispensare i Fedeli, ecc.).

Anche l'atteggiamento del supremo Legislatore di fronte ai due Codici risulta del tutto differente.

- L'indomani della promulgazione del CIC pio-benedettino fu caratterizzato da un fermo atteggiamento di sostegno incondizionato al Codice manifestato sia a parole:

«ci proponiamo di zelarne la fedele osservanza, chiudendo l'orecchio ad ogni domanda di qualsiasi deroga»³

che a fatti: la promulgazione di alcuni provvedimenti normativi volti a garantirne la 'stabilità' nel tempo; primo tra tutti il *Motu Proprio "Cum iuris canonici"*⁴ con cui Benedetto XV preveniva il 'discredito' del Codice appena promulgato e fissava i criteri e le modalità per la sua 'integrazione'⁵, istituendo anche (secondo la miglior dottrina giuridico-positivista di fine Ottocento) la Commissione per l'interpretazione autentica dello stesso Codice.

¹ IOANNES PP. XXIII, *Sollemnis allocutio ad em.os patres cardinales in urbe praesentes habita, die XXV ianuarii anno MXMLIX, in coenobio monachorum benedictinorum ad S. Pauli extra moenia, post missarum sollemnia, quibus beatissimus Pater in patriarchali basilica ostiensi interfuerat*, in: AAS, LI (1959), p. 69.

² E. CORECCO, *I presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo "Codex"*, in: S. FERRARI, *Il nuovo codice di diritto canonico. Aspetti fondamentali della codificazione post-conciliare*, Bologna, 1983, p. 48.

³ *Il nuovo codice*, in: *Il Monitore Ecclesiastico*, XXIX (1917), p. 267.

⁴ BENEDICTUS PP. XV, *Motu Proprio, Cum iuris canonici*, del 15 settembre 1917, in: AAS, IX (1917), p. 483-484.

⁵ Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in: *Studi giuridici*, vol. III/2, Milano, 1960, p. 608.

Questo atteggiamento, insieme con le rigide norme per l'insegnamento del Diritto canonico negli Istituti, Facoltà ed Università ecclesiastiche⁶ portò ben presto ad un irrigidimento della giuridicità canonica, ridotta sempre più a 'codicialità', introducendo una forte discontinuità col passato e ponendo anche in ambito canonico le basi per l'identificazione tra Codice e Diritto; rimane emblematica in proposito la frase attribuita al Card. Gasparri «*Quod non est in Codice non est in mundo*».

- In tutt'altro modo si è mosso Giovanni Paolo II sia nel Magistero 'della promulgazione codiciale', caratterizzato dalla volontà continua di 'far accogliere' il nuovo Codice come frutto conciliare e prezioso strumento istituzionale per la stabilità ed il 'benessere' della Chiesa, sia nell'intervento diretto e contemporaneo sui due Codici canonici attraverso l'introduzione di una nuova forma di 'definitività' magisteriale e le sanzioni ad essa connesse (CIC, Cann. 750 e 1371; CCEO, Cann. 598 e 1436) attraverso il *Motu Proprio* "Ad tuendam fidem" del 1998⁷.

Il 'solco' tra lo *jus vetus* (quello pre-codiciale) ed il *novum* (il CIC 17) fu inoltre ampliato dalla modalità di lavoro della Commissione per la prima codificazione canonica che operò in un segreto pressoché assoluto (*pontificio secreto adstricta*) e non lasciò altro ricordo di sé⁸ che le "Fonti" del CIC, pubblicate tuttavia in forma 'privata' dallo stesso Gasparri a partire dall'anno 1926.

Solo recentemente con la possibilità di accedere sia ad archivi personali dei tecnici di quella elaborazione, sia agli archivi Vaticani (trascorso ormai un ragionevole spazio di tempo) cominciano a delinearsi alcuni dei percorsi di elaborazione che portarono alla stesura dei canoni pio-benedettini. Va segnalato altresì come da parte di varie istituzioni di ricerca si siano già da tempo consolidati appositi 'progetti' volti alla conoscenza dello svolgersi di tale processo, come il 'Fondo speciale' per la codificazione del Diritto canonico raccolto dal CNR⁹ ed il Gruppo di ricerca "La Codificazione del Diritto canonico" istituito presso la cattedra di Diritto Canonico dell'Università Cattolica di Milano diretto dal Prof. G. Feliciani¹⁰.

Per rendersi conto in modo del tutto sommario della mole di lavoro affrontato dal Card. Gasparri e dai suoi collaboratori basti qui ricordare solo alcuni dati significativi:

nei nove volumi delle *Fontes Codicis Iuris canonici* –ed i Cardinali Gasparri e Seredi non pretesero di fare una raccolta completa– sono contenute 26.000 citazioni del Diritto antico, di cui: 8.500 dal Decreto di Graziano e dalle Decretali, 1.200 dai Concili Ecumenici, 4.000 dalle Costituzioni Apostoliche, 11.000 di atti delle Sacre Congregazioni e circa 800 dai libri liturgici¹¹.

Ben diverso fu, invece, il cammino seguito dalla Revisione dello stesso Codice che, seppur riservato nel suo svolgersi, è tuttavia oggi disponibile in buona parte proprio per iniziativa ufficiale del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi che attraverso il proprio strumento ufficiale, la Rivista semestrale "Communicationes", pubblica –dal 1969– i Verbali dei diversi Gruppi di studio e delle diverse Commissioni: ad oggi oltre 6.450 pagine.

Per quanto riguarda il Concilio Vaticano II, cui la Revisione codiciale avrebbe dovuto essere subordinata, occorre riconoscere che di fatto il suo apporto sotto il profilo tecnico è risultato piuttosto marginale, essendosi mosso in totale autonomia procedurale ed avendo provveduto ai necessari adeguamenti disciplinari attraverso propri Decreti (Cfr. CD, PO, AG, ecc.) ulteriormente concretizzati e precisati da appositi interventi pontifici come il M.P. "Ecclesiae Sanctae" di Paolo VI¹².

⁶ S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *De novo iuris canonici codice in scholis proponendo*, in: AAS IX (1917), p. 439.

⁷ Cfr. *Ad tuendam fidem*, in: AAS, 90 (1998), p. 457-461.

⁸ «Il metodo e la procedura, che la Commissione utilizzò nell'adempimento del suo compito, furono ampiamente illustrati dallo stesso Presidente [prefazione CIC 17, p. XXXVIII-XLII]; al contrario non fu possibile conoscere né il contenuto dei postulati dei Vescovi né quello degli schemi preparatori. Inoltre non è avvenuta finora la pubblicazione degli atti della Commissione, che pur era stata promessa fin dall'inizio [ASS 36 (1904), p. 551] Tutto il lavoro si svolse infatti nel più assoluto segreto, "omnibus autem pontificio adstrictis secreto" prefazione CIC 17, p. XXXIX» DAL LAGO L., *L'inaffidabilità dei parroci: dal Concilio Vaticano I al Codice di Diritto Canonico del 1983*, Padova, 1991, p. 47.

⁹ "Centro Nazionale delle Ricerche" italiano.

¹⁰ Cfr. L. DAL LAGO, *L'inaffidabilità dei parroci*, Padova, 1991, p. 48.

¹¹ J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, p. 6

¹² PAULUS PP. VI, *Littera Apostolica Motu Proprio data. Ecclesiae Sanctae*, in: AAS, LVIII (1966), p. 757-787.

In questo contesto l'istituzione, al termine della prima sessione del Concilio, della “*Pontificia Commissio CIC Recognoscendo*” non pare dimostrare altro che la premura di Giovanni XXIII per questo difficile lavoro, in quanto la stessa Commissione non avrebbe di fatto potuto operare se non a Concilio chiuso, recependone –in modi discontinui– i contenuti.

Storia¹³

Lavori preparatori

- La Revisione del CIC pio-benedettino fu ‘annunciata’ da Papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 come conseguenza di due altri eventi ecclesiali: il Sinodo per la Diocesi di Roma ed il Concilio Ecumenico Vaticano II.

- Al termine della prima Sessione conciliare, il 28 marzo 1963, veniva ufficialmente istituita la “*Pontificia Commissio CIC Recognoscendo*”, composta di 40 Cardinali e presieduta dal Card. Pietro Ciriaci (con Segretario Mons. Giacomo Violardo), che tenne la prima Sessione Plenaria il 12 novembre 1963 in cui si decise per il differimento dei lavori formali della Revisione codiciale alla conclusione del Concilio.

- Il 17 aprile 1964 Papa Paolo VI affiancò alla Commissione cardinalizia un Corpo di 70 Consultori tra cui la maggior parte dei Segretari delle Commissioni conciliari e vari Periti in Diritto canonico, Teologia, Sociologia ed altre Discipline, tecniche e scientifiche, giudicate ‘utili’ all’opera da svolgersi.

Furono inoltre instaurate relazioni informative tra le Segreterie della Pont. Commissione e quella del Concilio per permettere alla Commissione stessa la conoscenza della sostanzialità del dibattito conciliare, al di là di quanto formalmente stabilito nei diversi Documenti promulgati dal Vaticano II.

- Il 6 maggio 1965 nella prima *Sessio Plenaria* dei Consultori il Presidente Mons. Pericle Felici propose tre questioni preliminari:

- 1) la redazione congiunta o disgiunta dei Codici latino ed orientale, presupposta la “*Lex Ecclesiae Fundamental*” come Diritto comune ad entrambi;
- 2) l’individuazione del metodo di lavoro per la Pont. Commissione di Revisione;
- 3) la divisione della materia da revisionare e la sua assegnazione ai singoli Gruppi di studio da costituire.

- Il 20 novembre 1965 Paolo VI inaugurò ufficialmente i lavori per la revisione del CIC, ponendo la questione dei due Codici e della L.E.F.

- Il 25 novembre 1965 si tenne la seconda *Sessio Plenaria* della Pont. Comm. di Revisione che approvò la redazione di due Codici (latino ed orientale), premessa un’unica Legge fondamentale relativa al Diritto costitutivo¹⁴ della Chiesa stessa; non si decise nulla, invece, circa il metodo di lavoro che fu deferito ad altra Sessione.

- Il 15 gennaio 1966 con lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze episcopali fu richiesta la segnalazione di canonisti adatti a prender parte all’opera di revisione in qualità di Consultori della Commissione.

- Nel gennaio 1966¹⁵ furono costituiti i primi 10 Gruppi di studio cui furono affidate le diverse ‘materie’ (*Normae generales Codicis, Clerici, Religiosi, Laici, Ius sacramentale, Ius matrimoniale in particulari, Magisterium ecclesisticum, Bona temporalia, Ius processuale, Ius poenale*). Va rilevato con interesse sotto il profilo metodologico quanto espressamente affermato negli *Acta Commisisonis* pubblicati in *Communicationes*:

«*Hæc materiæ distributio cum ordine systematico Codicis vigentis congruebat tantum ob exigentiaa practicas laboris, quin ullum præiudicium afferret novo ordini Codicis Iuris Canonici, qui quidem ex ipsis studiis peractis ac peragendis apparere debebat*»¹⁶.

¹³ Per i seguenti dati ci si riferisce a: F. D’OSTILIO, *La storia del nuovo codice di diritto canonico*, Città del Vaticano, 1983, p. 26; 34-35; 37-39; integrati da altri dedotti da: J. HERRANZ, *Studi*.

¹⁴ Di fatto la quasi totalità degli autori preferisce utilizzare il termine ‘costituzionale’ accettando la precomprensione della Scuola di Navarra; dai testi dei verbali si evince, invece, abbastanza facilmente che l’indirizzo proposto era ben differente: uno *jus commune* rispetto ai due *jus commune* della Chiesa Latina ed Orientale raccolte nei singoli Codici.

¹⁵ *Communicationes*, I (1969), p. 44; la data precisa non è riportata in *Communicationes*.

¹⁶ *Ibidem*.

- Nell'anno 1966 (quando?) fu costituito il *Cœtus "Coordinationis seu centralis"* incaricato anche di studiare la "questione speciale" dell'approntamento della *Lex Ecclesiæ Fundamental*¹⁷.
- Dal 3 all'8 aprile 1967 la Commissione Centrale dei Consultori approvò la stesura dei 'Principi' per la revisione del CIC.
- Dal 30 settembre al 4 ottobre 1967 il primo Sinodo dei Vescovi approvò tali Principi già rivisti dalla Pont. Commissione: "*Principia quæ...*" [Cfr. *Communicationes*, I (1969), p. 77-85].
- Nel novembre 1967 (quando?) fu costituito uno speciale *Cœtus studii* incaricato di provvedere all'ordine sistematico del nuovo Codice¹⁸.
- Nell'anno 1968 (quando?) furono costituiti anche il "*Cœtus studii pro Lege Ecclesiæ Fundamental*"¹⁹ e quello "*De locis et temporibus sacris deque cultu divino*"²⁰.
- Dal 2 al 4 aprile 1968 si tenne la prima Sessione Collegiale del Gruppo "*De ordinatione systematica Codicis*" che deliberò:
 - 1) la non presenza nel CIC delle norme liturgiche,
 - 2) lo scorporo dal CIC della maggior parte delle norme per i processi di beatificazione e canonizzazione,
 - 3) l'inserimento nella LEF delle norme riguardanti le relazioni con la società politica,
 - 4) l'indicazione dei diritti e doveri delle diverse specie di Fedeli nella trattazione del Popolo di Dio,
 - 5) la disarticolazione del Libro III del CIC pio-benedettino nelle differenti materie effettivamente trattate.
- Il 28 maggio 1968 nella terza *Sessio Planaria* della Pont. Commissione fu approvato lo schema provvisorio del nuovo Codice diviso in 6 Libri²¹, oltre che la configurazione definitiva dei *Cœtus studii*, divenuti ormai 14:
 - 1) *Centralis seu coordinationis*;
 - 2) *De ordinatione systematica Codicis*;
 - 3) *De Lege Ecclesiæ Fundamental*;
 - 4) *De normis generalibus Codicis deque personis physicis et iuridicis*²²;
 - 5) *De sacra Hierarchia*;
 - 6) *De Institutis vitæ consecratæ per professionem consiliorum evangelicorum*;
 - 7) *De Fidelium iuribus et Associationibus deque laicis*;
 - 8) *De magisterio ecclesiastico*;
 - 9) *De Sacramentis*;
 - 10) *De Matrimonio*;
 - 11) *De locis et temporibus sacris deque cultu divino*;
 - 12) *De iure patrimoniali Ecclesiæ*;
 - 13) *De iure pœnali*;
 - 14) *De iure processuali*²³.

Operatività

Ai mediamente 98 Consultori membri dei differenti Gruppi di lavoro (*Cœtus studii*) fu affidata la maggior parte dell'opera elaborativa dei testi del nuovo Codice; questi Gruppi si riunirono mediamente due volte all'anno per una settimana ciascuna a deliberare collegialmente sulle questioni indicate nelle rispettive lettere di convocazione e non necessariamente in continuità con gli esiti della 'sessione' precedente.

¹⁷ *Communicationes*, IX (1977), p. 68.

¹⁸ *Communicationes*, I (1969), p. 102; la data precisa non è riportata. Va però osservato che la relazione ai Padri Cardinali della II Congregazione plenaria della Commissione (24-27 maggio 1977) colloca tale costituzione nell'anno 1968. Cfr. *Communicationes*, IX (1977), p. 68.

¹⁹ *Communicationes*, IX (1977), p. 68.

²⁰ *Communicationes*, IX (1977), p. 68.

²¹ *Schema adumbratum provvisorium*:

Liber I - Legislatio de fontibus iuris atque de actibus administrativis qui influunt in conditionem iuridicam personæ.

Liber II - Legislatio de Populo Dei in genere et in specie...

Liber III - Legislatio de tribus muneribus...

Liber IV - Legislatio de bonis Ecclesiæ temporalibus seu de iure patrimoniali Ecclesiæ.

Liber V - Legislatio de iure pœnali.

Liber VI - Legislatio de tutela iurium in Ecclesia...

Cfr. *Communicationes*, I (1969), p. 111-112.

²² Nel 1968 fu costituito anche uno speciale *Cœtus studii* "*ad quæstiones speciales Libri II Codicis*" rinominato poi in: "*De personis physicis et iuridicis*" e finalmente confluito nel *Cœtus "De Normis generalibus"*.

²³ Cfr. *Communicationes*, IX (1977), p. 68-69. Per l'elenco dei Membri dei singoli Gruppi di studio si veda F. D'OSTILIO, *La storia*, p. 135-139.

Modus operandi dei Gruppi di studio

L'assegnazione dei singoli Consultori all'uno o all'altro Gruppo venne effettuata principalmente in base alla scienza ed all'esperienza di ciascuno nelle diverse materie da trattare.

Sotto il profilo operativo ci si mosse secondo norme stabilite sin dall'inizio:

- a) i singoli Gruppi di studio, costituiti da 8-14 Consultori, dei quali uno fungeva da Relatore, convenivano a Roma nelle date stabilite, per esaminare le questioni proposte dalla Presidenza della Commissione; elemento, questo, d'importanza notevolissima poiché spesso non si riscontra continuità tra le diverse *Sessiones* di lavoro dei Gruppi di studio e gli stessi testi dei canoni approvati non 'proseguono' il proprio *iter* nelle *sessiones* successive;
- b) il lavoro dei Gruppi di studio si svolgeva secondo questo *iter* prestabilito:
 - ogni Consultore compie lo studio delle singole questioni ed esprime il proprio *votum* (= parere) scritto;
 - tale parere viene trasmesso alla Presidenza della Commissione almeno un mese prima della Sessione del rispettivo Gruppo di studio;
 - la Segreteria della Commissione trasmette i pareri al Relatore e possibilmente agli altri membri del Gruppo di studio;
 - nella Sessione, il Relatore (aiutato dal Segretario del Gruppo di studio) propone ordinatamente le singole questioni, esponendo i pareri di ciascun Consultore, cui segue la libera discussione sino a quando non si arriva alla formulazione dei canoni;
 - il Segretario del Gruppo di studio redige gli atti della Sessione stessa;
- c) nel compiere gli studi e nel redigere i singoli canoni dovevano costantemente considerarsi i criteri fondamentali contenuti nei «*Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*»;
- d) terminate le Sessioni, il Relatore ed il Segretario preparavano la Relazione conclusiva del lavoro, contenente lo Schema dei canoni proposti dal *Coetus studii*, aggiungendo a ciascun canone le rispettive motivazioni.

Una semplice tabella riassuntiva offre una visione d'insieme della mole di lavoro eseguito dai diversi Gruppi di studio nei 19 anni della Revisione²⁴:

Libri del CIC	n. consultori	<i>Sessiones</i> settimanali	adunanze	ore lavoro collegiale
Libro I	21	11	132	330
Libro II	63	62	744	1.860
Libro III	22	12	144	360
Libro IV	49	48	576	1.440
Libro V	18	11	132	330
Libro VI	11	15	180	450
Libro VII	22	22	252	660
Totali	206	181²⁵	2.160	5.430
ore lavoro in piccoli gruppi				945
TOTALE				6.375

Fasi della Revisione

Il complesso lavoro della Revisione codiciale si svolse attraverso 5 fasi:

1. fase redazionale (1966-1976, anche se qualche schema era già terminato nel 1972);

²⁴ F. D'OSTILIO, *La storia*, 36; Cfr. *Communicationes*, XII (1980), p. 223-224.

²⁵ Questo numero non coincide con quello desumibile dal calendario pubblicato in *Communicationes* nel 1987 in cui le *Sessiones* risultano essere 214; di fatto i criteri di ricognizione ed indicizzazione dei lavori della Revisione appaiono poco precisi: si vedano, p. es., le 945 ore qui attribuite ad altri "piccoli gruppi" di lavoro che potrebbero –plausibilmente– essere ricondotte alle 33 *Sessiones* (di circa 28 ore ciascuna) mancanti ai calcoli della tabella.

2. fase consultiva (1976-1978)²⁶;
3. fase revisionale (1978-1980);
4. fase deliberativa: “*Sessio Plenaria*” della *Pont. Comm. CIC Rec.* (20-28/10/1981) conclusasi il 22/04/1982 con la consegna al romano Pontefice dello schema definitivo;
5. fase legislativa: promulgazione del CIC il 25/01/1983.

1) Nella *prima fase* (di carattere tecnico-redazionale) –anni 1966-1976– il lavoro dei Gruppi di studio si svolse secondo piste ben precise fissate:

- dalle direttive date personalmente dal Sommo Pontefice;
- dagli orientamenti dati dal Vaticano II;
- dai principi direttivi approvati dal Sinodo dei Vescovi;
- dai suggerimenti delle Conferenze Episcopali, appositamente consultate nel gennaio 1966;
- dai suggerimenti dei Dicasteri della Santa Sede, dei Superiori Generali degli Istituti di vita consacrata, nonché dalle Università e Facoltà ecclesiastiche;
- dai suggerimenti e orientamenti di singoli Vescovi nonché di Organismi vari.

In questa prima fase, inoltre, furono tenute presenti ed esaminate le più recenti acquisizioni della scienza e della tecnica giuridica, non solo in campo canonico ma anche in quello civile.

«Un lavoro complesso, come ognuno vede, che richiede molta sagacia e non minore pazienza [...] Quante volte gli schemi si devono rivedere, modificare, rifare, come una tela di Penelope, che non sembra conoscere ancora una tessitura ed una forma definitiva»²⁷.

Gli schemi già elaborati, assieme alla relazione ed alla nota esplicativa, venivano poi trasmessi al Sommo Pontefice, che decideva se potevano essere inviati o meno agli Organi consultivi.

2) Nella *seconda fase* (di carattere consultivo) –anni 1976-1978– gli schemi elaborati dai singoli Gruppi di studio, ottenuto il permesso del Santo Padre, furono inviati a tutti gli Organi consultivi:

- Conferenze Episcopali e singoli Vescovi;
- Dicasteri della Curia Romana;
- Unione Romana dei Superiori Generali degli Istituti di vita consacrata;
- Università e Facoltà Pontificie.

Contemporaneamente, gli Schemi furono inviati ai Cardinali, membri della Pontificia Commissione.

A questi organi consultivi fu riconosciuto un congruo periodo di tempo (da 6 a 12 mesi), entro il quale inviare alla Pontificia Commissione Centrale le rispettive osservazioni, sia di carattere generale (sullo schema in sé) sia di carattere particolare (sui singoli titoli e canoni)²⁸.

3) Nella *terza fase* (di carattere revisionale di riesame e di perfezionamento) –anni (1974/1978-1980–, i rispettivi Gruppi di studio compirono il lavoro più paziente, più complesso e più impegnativo, e che doveva dare al nuovo Codice l'impronta di un lavoro frutto di vera collaborazione tra Pastori e Tecnici del Diritto, tra teorici e pratici.

Tali osservazioni, pervenute da tutti gli Organi consultati, dopo un esame sommario, vennero classificate in vari gruppi:

- osservazioni di carattere generale ed osservazioni di carattere particolare;
- osservazioni che vanno disattese ed osservazioni che meritano attenta considerazione;
- osservazioni che meritano considerazione soltanto parziale ed osservazioni che meritano totale considerazione.

²⁶ Lo schema “*De procedura administrativa*” già pronto dal 1972 anticipò questa fase e quella ‘successiva’ concludendo il proprio iter già nel 1974... con una sostanziale ‘bocciatura’ in quanto, pur nella sua organicità, fu smembrato e disperso nell’intero Codice. Cfr. J. CANOSA, *La legislazione generale sul procedimento di formazione degli atti amministrativi*, in: *Ius Ecclesiae*, X (1998), p. 256.

²⁷ P. FELICI, *A che punto è la preparazione del Codice?* in: *Communicationes*, I (1969), p. 71-75.

²⁸ Cfr. UELCI, *C.I.C., Prefazione*, p. 55.

A tale esame e classificazione seguì il lavoro più impegnativo: la rielaborazione, il ritocco dei titoli e dei Canoni alla luce delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti dagli Organi consultati. Tale lavoro condusse alla stesura del primo Schema completo del futuro Codice: lo Schema del 1980²⁹.

Ha scritto in proposito il Card. J. Herranz:

«in base ad un calcolo approssimativo della Segreteria, le proposte di revisione, generali e particolari, superarono il numero di 90.000. Per il loro esame e la discussione generale furono necessari sei anni, dal 1974 al 28 giugno 1980, data in cui lo schema corretto e completo del nuovo Codice poté essere inviato all'esame dei membri della Commissione»³⁰.

4) Nella *quarta fase* (di carattere deliberativo) –“*Sessio plenaria*” della *Pont. Comm. C.I.C. Rec.* (20-28/10/1981)³¹– gli schemi ritenuti *definitivi* dai Cardinali membri della Commissione furono presentati al Sommo Pontefice –Schema del 1982³², accompagnato dalla c.d. *Relatio complectens*³³–, che esaminò l'intero Codice con l'assistenza di due gruppi ristretti di ‘Consultori pontifici’ da lui stesso scelti³⁴:

a) Commissione Papale di revisione del CIC dopo lo schema finale del 1982 (20 incontri):

Mons. E. Egan (Uditore Romana Rota), Mons. I. Mester (Ufficiale Congr. per il Clero), p. X. Ochoa (C.M.F.), p. U. Betti (O.F.M.), d. E. Corecco, Mons. Z. Grocholewski (Segr. Sup. Trib. Segnatura Apostolica), Card. Castillo Lara (pro-presidente della *Pontif. Commissio CIC Recognoscendo*), [p. L. Diez Garcia (C.M.F.)³⁵].

b) Gruppo ristretto di Consultori finali:

Card. A. Casaroli (Segretario di Stato), Card. J. Ratzinger (Pref. Congr. Dottr. Fede), Arch. V. Fagiolo³⁶, [Card. N. Jubany³⁷].

5) La *quinta fase* (di carattere essenzialmente legislativo) –il 25/01/1983– fu la stessa promulgazione del CIC mediante la pubblicazione sul bollettino «*Acta Apostolicæ Sedis*».

²⁹ PONTIFICIA COMMISSIO CODICE IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris Canonici, Schema Patribus Commissionis reservatum*, Città del Vaticano, 1980.

³⁰ J. HERRANZ, *Studi*, 18-19.

³¹ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et Documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio plenaria: diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano, s.d.

³² PONTIFICIA COMMISSIO CODICE IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris Canonici, Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici præsentatum*, Città del Vaticano, 1982.

³³ PONTIFICIA COMMISSIO CODICE IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens syntheses animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus*, in: *Communicationes*, XIV (1982), p. 116-230; XV (1983), p. 57-109; 170-253; XVI (1984), p. 27-99.

³⁴ G. INCITTI, *Il consiglio presbiterale*, Bologna, 1996, p. 56. R.J. CASTILLO LARA, *L'opera legislativa al servizio della Chiesa*, in: *L'Osservatore Romano*, 16 ottobre 1993, p. 8.

³⁵ Non riportato in: R.J. CASTILLO LARA, *L'opera*, p. 8.

³⁶ F. D'OSTILIO, *La storia*, 133.

³⁷ R.J. CASTILLO LARA, *L'opera*, p. 8.